



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°43 TFT 06 del 04 settembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 04 settembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 41/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Costanzo Renato (Presidente Società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Tieffe Club.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Esordienti.

La Procura Federale, con nota prot. 13568/722 del 15/06/18, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- Il sig. Costanzo Renato, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tieffe Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F., all'art. 34 del regolamento del Settore Tecnico e al punto 1.1 lett. C) del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1.07.16, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Romano Alessandro di svolgere l'attività di istruttore di giovani calciatori della squadra militante nel campionato Esordienti s.s. 2016-2017, senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Tieffe Club ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi sei di inibizione a carico del sig. Costanzo Renato, Presidente della società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Tieffe Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Esordienti stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Misterbianco è stato indicato quale allenatore/istruttore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Romano Alessandro, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Tieffe Club Sig. Costanzo Renato omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Costanzo Renato, Presidente della società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tieffe Club.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 42/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Di Rosa Maria (Presidente Società A.S.D. Ispica Academy Peppino M. all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Ispica Academy Peppino M.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi Provinciali Ragusa.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13778/769 del 20/06/18:

- La sig.ra Di Rosa Maria, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ispica Academy Peppino M., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. per aver utilizzato quale allenatore il Sig. Quarrella Giuseppe nel campionato Allievi Provinciali s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Ispica Academy Peppino M., ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire in data odierna, a mezzo fax, memorie difensive con allegata quietanza di versamento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi otto di inibizione a carico della sig.sa Di Rosa Maria, Presidente della società A.S.D. Ispica Academy Peppino M. all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Ispica Academy Peppino M..

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Allievi Provinciali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Ispica Academy Peppino M. è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Quarrella Giuseppe, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Ispica Academy Peppino M. Sig.ra Di Maria Rosa ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, avendovi, di contro, ottemperato solo al termine della S.S. 2016/2017.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico della sig.ra Di Rosa Maria, Presidente della società A.S.D. Ispica Academy Peppino M. all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Ispica Academy Peppino M..

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 43/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scalisi Carlo (Presidente Società A.S.D. Scordia all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Scordia.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale, con nota prot. 13610/719 del 18/06/18, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- Il sig. Scalisi Carlo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Scordia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F. e all'art. 34 del regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Monteleone Claudio di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Scordia, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Scalisi Carlo il quale ha sostenuto che il pagamento della quota per il tesseramento è onere dell'allenatore e pertanto chiede il proscioglimento. Benchè regolarmente convocata nessuno è comparso per la società.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Scalisi Carlo, Presidente della società A.S.D. Scordia all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Scordia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Scordia è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo del sig. Monteleone Claudio, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Scordia Sig. Scalisi Carlo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari con particolare riferimento all'omesso controllo circa la regolare posizione del tesserando allenatore.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, dovendosi tenere conto ai fini dell'ammenda che la società deferita ha cessato ogni attività.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Scalisi Carlo, Presidente della società A.S.D. Scordia all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Scordia.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 44/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Vetere Ivano (Presidente Società A.S.D. Polisportiva Castelbuono all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Polisportiva Castelbuono
Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Eccellenza

La Procura Federale, con nota prot. 13987/724 del 25/06/18, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- Il sig. Vetere Ivano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F. e all'art. 34 del regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell'art. 33 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13/06/18) per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Ricca Salvatore di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato Eccellenza s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico.
- la società A.S.D. Polisportiva Castelbuono ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Vetere Ivano, Presidente della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Eccellenza stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Polisportiva Castelbuono è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Ricca Salvatore, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Polisportiva Castelbuono Sig. Vetere Ivano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Vetere Ivano, Presidente della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono all'epoca dei fatti;

- Ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 45/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Raffa Paolo (Presidente Società A.S.D. Eurosport Avola all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Eurosport Avola.

Stagione Sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria

La Procura Federale, con nota prot. 13984/721 del 25/06/18, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- Il sig. Raffa Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Eurosport Avola, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F. e all'art. 34 del regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell'art. 33 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13/06/18) per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Mangiafico Tito di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico.
- la società A.S.D. Eurosport Avola ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Raffa Paolo il quale ha dichiarato di aver pagato la quota per il tesseramento del tecnico Sig. Mangiafico Tito per la stagione sportiva 2016-2017 e pertanto chiede il proscioglimento. Benchè regolarmente convocata nessuno è comparso per la società.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Raffa Paolo, Presidente della società A.S.D. Eurosport Avola all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Eurosport Avola.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Eurosport Avola è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Mangiafico Tito, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Eurosport Avola Sig. Raffa Paolo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari con particolare riferimento all'omesso controllo circa la regolare posizione del tesserando allenatore.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, dovendosi tenere conto ai fini dell'ammenda che la società deferita ha cessato ogni attività.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Raffa Paolo, Presidente della società A.S.D. Eurosport Avola all'epoca dei fatti;
- Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Eurosport Avola.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 653/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

POL. ACI BONACCORSI ASD;

Sig. Giannone Piero (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Aci Bonaccorsi Asd);

Sigg. Blatti Giuseppe e Pistorio Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

La Procura Federale Interregionale, con nota del 21/06/18 proc. 13831/1049 pf/17-18/CS/m.m, ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Aci Bonaccorsi Asd;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Giannone Piero ;
- squalifica per una giornata a carico del calciatore deferito Sig. Blatti Giuseppe e due giornate di squalifica a carico del calciatore Sig. Pistorio Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite. In particolare il calciatore Blatti Giuseppe risulta aver disputato 3 gare della stagione sportiva 2016-2017 (iniziata il 25.9.16) senza la prescritta certificazione medica riportando il certificato medico esaminato la data di decorrenza del 17/10/16. Relativamente alla posizione del calciatore Pistorio Giuseppe manca invece la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per l'intera stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ammenda di € 100 a carico della società Pol. Aci Bonaccorsi Asd;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Giannone Piero;

- ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Blatti Giuseppe e Pistorio Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI